



**STUDENTI E STUDENTESSE CON DISABILITA':  
INDICAZIONI PER DOCENTI PER LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER LA  
FREQUENZA DELLE LEZIONI E IL SOSTENIMENTO DEGLI ESAMI**

---

**DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ESAMI**

---

Per richiedere il trattamento individualizzato e/o l'utilizzo di misure compensative e dispensative, le studentesse e gli studenti devono:

- inviare una mail al/alla docente del corso di cui intendono sostenere l'esame di profitto - almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova - allegando il [Modulo di richiesta per esame di profitto personalizzato](#) -, mettendo sempre in conoscenza il Servizio Disabilità: [servizio.disabilita@unife.it](mailto:servizio.disabilita@unife.it)
- dichiarare all'interno del modulo che la certificazione di invalidità e/o di handicap (ai sensi della legge 104/92 e legge 17/99) è presente nella propria area riservata (<http://studiare.unife.it>), e che tale certificazione è già stata confermata dal Servizio Disabilità e DSA

A seguito della mail di richiesta pervenuta da parte dello/a studente/essa e del relativo modulo allegato, il/la docente dovrà:

- rispondere allo/a studente/essa mettendo in Cc la mail del [servizio.disabilita@unife.it](mailto:servizio.disabilita@unife.it)
- definire il trattamento individualizzato in sede d'esame, accogliendo le esigenze così come espresse nel modulo oppure proponendo un'alternativa per lo svolgimento dell'esame ritenuta più idonea in base alla specificità della materia.

Il Servizio Disabilità e DSA è a disposizione:

- in caso di necessità di chiarimenti sulla certificazione dello/della studente/essa e sulla normativa vigente in ambito universitario;
- nel caso in cui sia necessario attivare misure specifiche quali ad es: Supporto per la scrittura, Lettore umano, ecc.

N.B.: Prima di inviare la richiesta ai/alle docenti è necessario che gli studenti e le studentesse si siano segnalati al Servizio Disabilità e DSA e siano stati presi in carico secondo la procedura prevista nella sezione [Servizi dedicati alle studentesse e agli studenti con disabilità](#).

---

**ADATTAMENTI**

---

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune tra le modalità più frequentemente utilizzate:

- [alle lezioni](#)
- concessione della registrazione delle lezioni e l'utilizzo di altri strumenti tecnologici;



- predisposizione delle lezioni in aule (e banchi) accessibili a studenti con disabilità motorie;
  - accordo presenza di un interprete LIS;
  - previsione di tempi di ricevimento prolungati a seconda delle necessità della persona;
  - disponibilità di materiali e le slide in anticipo o a fine lezione.
- agli esami
- possibilità di disporre di tempi aggiuntivi;
  - possibilità di utilizzare specifici mezzi tecnici (Pc, calcolatrice, sintesi vocale, ingranditore, ecc.);
  - possibilità di fruire di modalità di svolgimento della prova adattate (orale al posto dello scritto o viceversa, suddivisione della prova in più parti, presenza di un tutor lettore o scrittore, ecc.);
  - possibilità, in situazioni particolari di salute opportunamente documentate, di concordare date alternative per sostenere la prova;
  - possibilità, in casi concordati con il Servizio, di concedere il sostenimento di esami a distanza.

---

## RACCOMANDAZIONI

---

- ✓ È opportuno garantire per quanto possibile la privacy di chi usufruisce degli adattamenti.
  - ✓ Da considerare infine che alla possibilità d'uso degli ausili tecnologici da parte degli studenti con DSA deve accompagnarsi la disponibilità di materiale didattico accessibile. Attraverso la *Guida pratica per la creazione di documenti accessibili* è possibile preparare materiale didattico accessibile a tutti - quindi anche a coloro che necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari per accedervi - a supporto dei propri insegnamenti.
- [Guida pratica per la creazione di documenti accessibili A.A. 2017/2018](#)

---

## RIFERIMENTI NORMATIVI

---

- La l. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate come modificata dalla l.17/99 (Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede:
  - art. 13 Integrazione scolastica (...) 6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".
  - art. 16 Valutazione del rendimento e prove di esame (...)



- 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
  - 5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.
- 
- [Linee guida CNUDD 2014 \(Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità\)](#)
  - [Carta dei servizi per la comunità universitaria con disabilità e DSA](#)